

	Allegato "A" all'atto N27.874/9.904= del Rep.	
	Statuto dell'Associazione "AZOBE" - Organizzazione di Volontariato	
	ARTICOLO 1	
	Costituzione e sede	
	È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della	
	legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo	
	3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e	
	successive modifiche e integrazioni, denominata "AZOBE" – Organizzazio-	
	ne di volontariato", in breve "AZOBE" – ODV" da ora in avanti denominata	
	"associazione", con sede legale nel Comune di Pesaro,Via F. S. Nitti,n.12.	
	Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di	
	organizzazioni di volontariato.	
	L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volonta-	
	riato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel regi-	
	stro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizio-	
	ne al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Per-	
	tanto fino a quando l'associazione non sarà iscritta o qualora, per qualsiasi	
	causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, non potrà	
	utilizzare tali diciture nella denominazione sociale. E' fatto divieto di utiliz-	
	zare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizio-	
	ne al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.	
	L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con	
	delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il tra-	
	sferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta	
	modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	

	ARTICOLO 2	
	Carattere dell'associazione	
	L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a	
	quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri	
	associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo	
	finalità lucrative.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno	
	dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo	
	settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati	
	rimborsi spese di tipo forfettario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.	
	L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.	
	ARTICOLO 3	
	Durata dell'associazione	
	La durata dell'associazione è illimitata.	
	ARTICOLO 4	

	Scopi e attività dell'associazione	
	L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: promuove e sostiene iniziative e strutture a favore di minori che si trovino in situazione di disagio e/o a favore delle famiglie e attività socio – culturali con finalità educativo – culturale rivolto alla collettività.	
	L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti atti-	

	vità specifiche:	
	1. creare, promuovere e gestire comunità in cui sia possibile sviluppare, con	
	il coinvolgimento delle famiglie, interventi sociali ed educativi a favore di	
	minori o comunque a favore di persone in situazioni di disagio familiare;	
	2. attuare e gestire servizi di assistenza ed ospitalità temporanea per minori le	
	cui famiglie si trovino in momentanea difficoltà o ne abbiano specifica ne-	
	cessità;	
	3. promuovere e sostenere attività di assistenza e di intervento sociale, volte	
	a ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza mi-	
	norile in stretta operatività con la rete dei servizi sociali;	
	4. sviluppare e diffondere una attenta lettura dei bisogni di famiglie, bambini	
	e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale, con	
	l'intento di diffondere e promuovere risposte efficaci ed innovative;	
	5. collaborare con l'Autorità Giudiziaria minorile, o con altre Autorità ed or-	
	gani nazionali, comunitari ed extracomunitari competenti, per l'esame e/o la	
	formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle fina-	
	lità istituzionali dell'Associazione, nonché per elaborare, attuare e attivare	
	progetti di assistenza e di solidarietà sociale nazionali, dell'Unione Europea	
	e di altri organismi internazionali;	
	6. organizzare, anche con la collaborazione di volontari e persone ammesse	
	al servizio civile, attività di assistenza e di ricerca sociale;	
	7. promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale, sociale e ricreati-	
	ve, al fine di accrescere l'apprezzamento, la diffusione e l'approfondimento	
	del lavoro rivolto ai minori e alle loro famiglie anche con progetti di au-	
	to-aiuto;	

	8. procedere a ricerche, svolgere attività di formazione e sensibilizzazione	
	dell'opinione pubblica;	
	9. promuovere incontri formativi per le famiglie e persone disponibili ad e-	
	sperienze di accoglienza;	
	10. pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti con l'esclusione di giornali quoti-	
	diani, che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi prima e-	
	spressi;	
	11. ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse gene-	
	rale come sopra individuate.	
	L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispet-	
	to dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolge-	
	re attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e stru-	
	mentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le atti-	
	vità di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo	
	definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il	
	consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle atti-	
	vità diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di mis-	
	sione.	
	L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la rea-	
	lizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.	
	Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra	
	l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi	
	mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi	
	in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che di-	
	sciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previ-	

	ste nel presente statuto.	
	Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.	
	ARTICOLO 5	
	Requisiti dei soci	
	Possono essere soci dell'associazione persone fisiche o, a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.	
	L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.	
	ARTICOLO 6	
	Ammissione e diritti dei soci	
	Sono associati le persone od enti che si dichiarano in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e con l'attività svolta dall'associazione, le cui domanda verranno accettate dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di iscrizione che verrà stabilita dall'Assemblea con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.	
	La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno	

	e le disposizioni adottate dagli organi associativi.	
	Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.	
	In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.	
	La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.	
	Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.	
	L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.	
	ARTICOLO 7	
	Categorie dei soci	

	L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:	
	- Onorari	
	- Ordinari	
	- Sostenitori	
	a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in parti-	
	colare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio	
	Direttivo. Sono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo	
	e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.	
	b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita	
	dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio	
	Direttivo.	
	c) Sono soci sostenitori coloro che verseranno liberamente una quota mag-	
	giore rispetto a quella determinata dal consiglio direttivo.	
	La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna	
	differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti	
	dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'asso-	
	ciatione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in as-	
	semblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del	
	Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.	
	ARTICOLO 8	
	Doveri dei soci	
	L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna	
	gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni	
	prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In	
	particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle rela-	

	zioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che	
	possa nuocere all'Associazione.	
	ARTICOLO 9	
	Sanzioni disciplinari	
	Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni	
	emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende respon-	
	sabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento	
	al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Dires-	
	tivo le seguenti sanzioni:	
	a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;	
	b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;	
	c) espulsione.	
	Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che do-	
	vranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.	
	In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino	
	alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.	
	Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla co-	
	municazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'As-	
	semblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni	
	dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio	
	Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 (sessanta) giorni.	
	ARTICOLO 10	
	Perdita della qualifica di socio	
	La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:	
	a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;	

	b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è	
	avvenuta l'ammissione;	
	c) per delibera di espulsione;	
	d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno dalla	
	scadenza fissata per il versamento della quota;	
	e) per morte.	
	ARTICOLO 11	
	Organi dell'Associazione	
	Organi dell'associazione sono:	
	- l'assemblea generale dei soci;	
	- il consiglio direttivo;	
	- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);	
	- organo di revisione legale dei conti (se nominato).	
	Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo	
	il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'in-	
	teresse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'ele-	
	zione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata	
	o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'e-	
	lettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che do-	
	vessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Sta-	
	tuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci,	
	decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.	
	ARTICOLO 12	
	Partecipazione all'assemblea	
	L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede ven-	

	gono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono pre-	
	se le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi	
	sociali.	
	Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci	
	dell'associazione e che siano in regola con il pagamento della quota associa-	
	tiva.	
	L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno en-	
	tro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede	
	straordinaria:	
	a) per decisione del consiglio direttivo;	
	b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.	
	ARTICOLO 13	
	Convocazione dell'assemblea	
	La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta	
	con una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice, per posta elettro-	
	nica, a mezzo PEC (se posseduta), a mezzo fax, per SMS, a mezzo applica-	
	zioni di messaggistica. Inoltre, ove l'associazione disponga di una Sede So-	
	ciale accessibile e normalmente frequentata dai soci, per affissione nella Se-	
	de Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può	
	essere pubblicata anche nel sito.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno	
	otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convoca-	

	zione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai	
	soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.	
	In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve	
	essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del	
	Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.	
	ARTICOLO 14	
	Costituzione e deliberazioni dell'assemblea	
	L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. In	
	seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.	
	È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. Le deleghe non	
	possono essere conferite ai membri degli organi amministrativi o di controllo.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua	
	assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.	
	I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o,	

	in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente	
	dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito	
	libro sociale ed un estratto dello stesso potrà essere affisso nei locali della	
	sede sociale.	
	Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare	
	un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segreta-	
	rio.	
	L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione	
	con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.	
	In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una	
	seconda volta.	
	L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazio-	
	ne, con un numero di voti superiore o uguale alla metà più uno del numero	
	dei soci aventi diritto di voto presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favore-	
	vole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.	
	Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche	
	se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.	
	La partecipazione all’ assemblea e/o la votazione possono avvenire anche at-	
	traverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l’individu-	
	azione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secon-	
	do le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Con-	
	siglio direttivo in fase di convocazione.	
	ARTICOLO 15	
	Forma di votazione dell’assemblea	

	Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.	
	L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.	
	In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.	
	Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.	
	ARTICOLO 16	
	Compiti dell'assemblea	
	All'assemblea spettano i seguenti compiti:	
	in sede ordinaria	
	a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;	
	b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;	
	c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;	
	e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio diret-	

	tivo;	
	f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di in-	
	teresse generale posto all'ordine del giorno;	
	in sede straordinaria	
	a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;	
	c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse	
	generale posto all'ordine del giorno.	
	È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da alme-	
	no un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese prece-	
	dente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre	
	all'ordine del giorno dell'assemblea.	
	ARTICOLO 17	
	Compiti del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestio-	
	ne dell'associazione ed ha il compito di:	
	- convocare l'assemblea;	
	- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;	
	- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;	
	- dare esecuzione alle delibere assembleari;	
	- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	
	da sottoporre all'assemblea;	
	- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	
	- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per	

	l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumen-	
	do tutte le iniziative del caso;	
	- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse seconda-	
	rie e strumentali alle attività di interesse generale;	
	- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale (quando	
	redatto) da sottoporre all'assemblea;	
	- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di	
	cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilan-	
	cio o nella relazione di missione;	
	- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda	
	l'ordinaria amministrazione;	
	- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o	
	da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;	
	- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei so-	
	ci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio	
	prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;	
	- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;	
	- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la	
	cancellazione dei soci morosi;	
	- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istitu-	
	zioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa,	
	designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;	
	- redigere l'eventuale regolamento interno;	
	- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di	
	rapporti di collaborazione e dipendenza;	

	- irrogare le sanzioni disciplinari.	
	ARTICOLO 18	
	Composizione del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9	
	(nove) membri nominati dall'assemblea ordinaria.	
	Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3	
	(tre) anni.	
	Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.	
	Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, può eleggere inol-	
	tre il segretario ed il tesoriere economo.	
	In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più	
	dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno ri-	
	portato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del	
	Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore an-	
	zianità di iscrizione.	
	Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione,	
	si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consi-	
	gliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sa-	
	rebbe rimasto in carica il consigliere cessato.	
	Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercor-	
	rente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consi-	
	glio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria am-	
	ministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora	
	siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei	

	suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o	
	dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata	
	della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla	
	sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria	
	la convocazione di un'Assemblea ordinaria.	
	Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive	
	o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.	
	I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre as-	
	sociazioni.	
	ARTICOLO 19	
	Riunioni del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una	
	volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessa-	
	rio o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il	
	Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente	
	mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, con-	
	tenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convo-	
	cazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta	
	telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di ne-	
	cessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica posso-	
	no assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qua-	
	lora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verba-	
	le alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo,	
	ferme restando le maggioranze previste.	

	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la	
	maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua	
	assenza, da un consigliere designato dai presenti.	
	Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano,	
	in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del	
	presidente.	
	Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni	
	e decisioni consiliari.	
	Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle	
	deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'e-	
	sterno.	
	Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei	
	conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola,	
	ma senza diritto di voto.	
	Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo	
	consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argo-	
	menti da discutere.	
	Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della	
	collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio	
	stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del	
	Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di	
	atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	ARTICOLO 20	

	Compiti del Presidente	
	Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di	
	legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon anda-	
	mento degli affari sociali.	
	Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione	
	sia nei riguardi dei soci che dei terzi.	
	Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni	
	dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in	
	via transitoria o permanente.	
	In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli	
	entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.	
	In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso	
	viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.	
	Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impe-	
	dimento momentaneo del Presidente.	
	ARTICOLO 21	
	Organo di controllo e revisione legale dei conti	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall' assemblea dei	
	soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.30 del Codice del	
	Terzo Settore.	
	Esso resta in carica 3 (tre) anni per la stessa durata del consiglio direttivo.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Co-	
	dice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art.	

	2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti de-	
	vono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul	
	suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei	
	limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei	
	conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservan-	
	za delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'e-	
	ventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14	
	d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di	
	controllo.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento proce-	
	dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,	
	possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazio-	
	ni sociali o su determinati affari.	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i	
	requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione de-	
	ve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale i-	
	scritti nell'apposito registro.	
	Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di	

	cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso	
	per la carica ricoperta.	
	ARTICOLO 22	
	Segretario dell'Associazione	
	Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari	
	ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal	
	Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi	
	compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consi-	
	glio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci,	
	trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra	
	l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di	
	credito e gli altri enti in genere.	
	ARTICOLO 23	
	Il Tesoriere-Economo	
	Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne	
	tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei	
	libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accom-	
	pagnandolo da apposita relazione.	
	ARTICOLO 24	
	Libri sociali	
	L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono	
	essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	

	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.	
	I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 25	
	Patrimonio dell'Associazione	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobiliare che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.	
	Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ARTICOLO 26	
	Entrate dell'associazione	
	Le entrate dell'associazione sono costituite:	
	- dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, e successivamente ogni anno, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;	

	- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a	
	particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilan-	
	cio ordinario;	
	- da versamenti volontari degli associati;	
	- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti	
	di credito e di altri enti in genere;	
	- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomi-	
	tanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;	
	- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;	
	- da donazioni e lasciti;	
	- da contributi di imprese e privati;	
	- da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo	
	Settore;	
	- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6	
	del Codice del Terzo settore;	
	- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modifi-	
	cazioni.	
	ARTICOLO 27	
	Destinazione degli avanzi di gestione	
	All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi	
	di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante	
	la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione	
	non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni	
	dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche	

	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate	
	a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri com-	
	ponenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di even-	
	tuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizza-	
	zione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto,	
	ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di uti-	
	lità sociale.	
	ARTICOLO 28	
	Durata del periodo di contribuzione	
	Le quote associative sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque	
	sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio di-	
	missionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al	
	pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.	
	ARTICOLO 29	
	Diritti dei soci al patrimonio sociale	
	L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di e-	
	sborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed	
	al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli as-	
	sociati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli	
	annuali.	
	I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti sal-	
	vi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e so-	
	no comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né	

	ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di	
	morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi	
	luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al	
	patrimonio sociale.	
	Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non	
	crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non pos-	
	sono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per succes-	
	sione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.	
	ARTICOLO 30	
	Bilanci	
	L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.	
	Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sotto-	
	porre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successi-	
	vo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio	
	approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli ammi-	
	nistratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.	
	Entro lo stesso termine è prevista la redazione e approvazione del bilancio	
	preventivo per il successivo esercizio.	
	I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede	
	dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per	
	la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richie-	
	dano.	
	Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà es-	
	sere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Setto-	

	re il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.	
	ARTICOLO 31	
	Scioglimento e liquidazione dell'associazione	
	In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.	
	Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.	
	ARTICOLO 32	
	Clausola compromissoria	
	Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro	

sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to:Mariastella Sguanci

F.to: Anna Rita Predieri Notaio